

COMUNE DI CARPINETI

REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio N°

**CONTRATTO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA GESTIONE/USO DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN
PIAZZA DELLA FIERA A CARPINETI - PERIODO __/__/2025 - __/__/2030 - CPV
9216100000-0 – CIG _____ .**

L'anno duemilaventi____, il giorno ____ (_____) del mese di _____, con la presente scrittura privata a valersi ad ogni effetto di legge

TRA

Da una parte:

-----, nat-- a ----- il -----, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Carpineti, P.zza Matilde di Canossa n. 1, Carpineti (RE) - P.Iva 00445630353, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Affari generali e Istituzionali del Comune di Carpineti, a ciò autorizzato in virtù del Decreto del Sindaco n. 4 del 16 gennaio 2025 di seguito denominato nel presente atto come "Concedente";

E

Dall'altra parte:

-----, nat--- a ----- il ----- residente a ----- in Via -----, CF -----, il quale interviene in questo atto in qualità di legale Rappresentante di -----, avente sede Legale in ----- in Via ----- n.---, CF. ----- e P.IVA ----- ;

La suddetta----- in prosieguo, nel presente contratto, verrà chiamata per brevità anche "Concessionario";

PREMESSO

- che in data ----- veniva assunta determinazione a contrarre n.-----avente ad oggetto: "Affidamento in concessione gestione della palestra comunale sita in piazza

della Fiera a Carpineti capoluogo” per il periodo presunto 01/10/2025 – 30/09/2030.

Determina a contrarre” composta dai seguenti elaborati:

- Nella succitata determinazione a contrarre:
 - a) veniva stimato in € 117.500,00 (IVA esclusa) il valore della concessione per il periodo di vigenza della stessa, con oneri della sicurezza da rischi di interferenza pari a “zero”;
 - b) veniva stabilito in € 12.000,00 (IVA esclusa) il contributo finanziario da parte dell'Ente, per ogni stagione sportiva di effettiva gestione (12 mesi), a base di gara da corrispondere per l'intera durata del contratto, di cui 10.000,00 per utenze non soggette a ribasso;
 - c) veniva dato atto che al momento dell'attivazione della procedura per l'affidamento del contratto in oggetto non risultavano attive convenzioni CONSIP ed INTERCENT-ER per le tipologie di servizi analoghe a quelle del presente contratto;
- che con la menzionata determinazione n.----- del -----si è disposto di dare corso alla procedura di affidamento del servizio di cui all'oggetto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.187 medesimo decreto, con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sul miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.108 del medesimo decreto;
- Nell'ambito del bando di gara è stato specificato che la concessione ha durata dal ___/___/20__ – ___/___/20___. Il Comune di Carpineti riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese;
- che con Determinazione n.---- del ----- il Responsabile del Settore Affari generali e Istituzionali del Comune di Carpineti ad oggetto: “ _____ ”, e stato approvato, a seguito di apposita procedura esperita nelle sedute del ----- per un totale di n. -- sedute, il verbale di gara e ha aggiudicato in via definitiva la concessione del il servizio di cui all'oggetto a -----
----- con sede legale a – ----- CF ----- P.IVA-----, quale

concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo di -----/100 ed ha offerto un ribasso di -----% da applicarsi sul contributo finanziario di concessione, per un importo complessivo di €----- (IVA esclusa);

- che il Comune di Carpineti con nota del -- inviata via Pec, in atti al Prot.Gen. n.-----, comunicava l'aggiudicazione efficace allegando la determinazione di estremi sopra riportati;
- che con Determinazione n.---- del ----- il Responsabile del Settore Affari generali e Istituzionali del Comune di Carpineti ha preso atto dell'aggiudicazione efficace della concessione in oggetto;
- che nei documenti di gara è stata richiamata l'applicazione al presente appalto dell'Addendum ai protocolli di intesa con la Prefettura e la Provincia di Reggio approvato dall'amministrazione committente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6/2024 del 31/01/2024 per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici di cui il concessionario dichiarata accettazione espressa delle clausole contrattuali ai sensi del citato Addendum ;
- che nella determinazione richiamata si dava atto che il contratto sarebbe stato stipulato in forma di scrittura privata;
- che è stata richiesta la verifica di regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di ----- (prot. INAIL -----) risultato regolare;
- che in data ----- il Comune di Carpineti, in qualità di Stazione Appaltante, ha inserito nella Banca Dati Nazionale Antimafia la richiesta di informazione antimafia come risulta da prot. n. -----, di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, riferita all'operatore _____ e che la relativa pratica risulta " ";
- (nel caso in cui sopra sia in istruttoria) che, essendo trascorsi 30 giorni dai predetti inserimenti e non essendo pervenuta a tutt'oggi alcuna comunicazione o esito al riguardo da parte della Prefettura competente (si intende il termine di cui all'art. 92 del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii., dalla richiesta di informazione antimafia alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo tramite BDNA) il Comune di Carpineti intende procedere alla

stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia, con riserva di recedere dallo stesso qualora, successivamente alla presente sottoscrizione, pervenisse da parte della Prefettura suddetta documentazione negativa al riguardo;

- che in particolare sono stati effettuati dal Comune i seguenti controlli, tutti con esito positivo, senza che siano emerse irregolarità:

Tutto ciò premesso,

volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'affidamento di cui trattasi, le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante formale e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 (Premesse – Allegati – Documenti contrattuali)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne costituiscono il primo patto.

2. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:

a. il Capitolato Speciale d'Appalto e tutti gli allegati (Tariffe, Relazione tecnica, Planimetria palestra, Bozza Contratto e informativa privacy) approvati con la citata determinazione del Settore Affari generali e Istituzionali del Comune di Carpineti n ----- del ----
-----, che il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che qui si intendono richiamati;

b. Offerta tecnica ed economica presentata da _____ in sede di gara;

c. Polizza Fidejussoria per la garanzia definitiva, protocollo -----, rilasciata da -----, Agenzia di ----- – polizza n. -----;

d. Polizze assicurative RCT e RCO n.----- emesse il _____
-----, acquisita al prot. -----, stipulata con -----, Agenzia di ----- quietanzata sino al -----;

e. Addendum ai protocolli di intesa stipulati con la Prefettura e la Provincia di Reggio per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6/2024 del 31/01/2024;

ARTICOLO 2 (Norme applicabili)

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti allo stesso allegati e dallo stesso richiamati, con particolare riferimento ai documenti di cui all'art.1 del presente contratto:

- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di concessioni e di servizi e, in particolare, da quelle di cui al D.Lgs. 36/2023 s.m.i., D.Lgs 81/2008 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dalle norme del codice civile, dalle norme vigenti in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi Provinciali di Settore e in generale da tutte le leggi che disciplinano la materia.

2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

3. Le parti si impegnano a rispettare le clausole pattizie di cui all'Addendum ai protocolli di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6/2024 del 31/01/2024.

ARTICOLO 3 (Oggetto del contratto)

1. Il Comune di Carpineti, come sopra rappresentata, conferisce al Concessionario, come sopra rappresentato, che accetta, l'affidamento in concessione della gestione/uso della palestra comunale sita in piazza della Fiera n. 1 e 2 a Carpineti per il periodo ___/___/2025 – ___/___/2030, ai patti e condizioni previsti nel presente contratto e nei documenti ad esso allegati o da esso richiamati e nel rispetto di quanto indicato nel documento di offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara. Tali documenti, depositati agli atti come specificato

all'art.1, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, e che il Concessionario accetta e si obbliga ad osservare.

2. Il concessionario trasmette al Comune di Carpineti il calendario di programmazione dell'impianto sportivo di ciascuna stagione sportiva oltre alle ulteriori informazioni necessarie a permettere, sull'impianto oggetto di concessione, la funzione di indirizzo e di controllo svolta dall'Amministrazione Comunale a garanzia degli interessi dell'intera comunità nel quadro della politica complessiva per la promozione e lo sviluppo dello sport locale, individuando inoltre la Palestra come spazio polivalente in occasione di manifestazioni di carattere generale.
3. Il concessionario provvede alla programmazione dell'utilizzo dell'impianto sportivo per ciascuna stagione sportiva, definendo un calendario di assegnazione degli spazi e delle attività tenendo in massimo conto possibile le indicazioni formulate dal Comune di Carpineti, nell'interesse generale volto a garantire la migliore e più ampia diffusione delle discipline sportive.

ARTICOLO 4 (Finalità)

L'affidamento in concessione della gestione/uso dell'impianto sportivo della palestra comunale sita in piazza della Fiera n. 1 e 2 a Carpineti, per il periodo ___/___/2025 – ___/___/2030 viene affidato esclusivamente allo scopo di perseguire il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento di realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale. La formazione dell'individuo, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente. L'obiettivo è quello di una politica sportiva di promozione del diritto allo sport per tutti attraverso il coordinamento degli interventi per il benessere e la diffusione della pratica sportiva e favorire le discipline sportive compatibili l'impianto sportivo, anche in un'ottica interculturale, favorendo integrazione con gli interventi di politiche della salute finalizzati al superamento del disagio sociale ottimizzando l'uso e la gestione dell'impianto stesso in termini di servizi resi alla collettività, consentendone la valorizzazione e la salvaguardia.

1. Il Concessionario dovrà pertanto gestire l'impianto favorendo la massima fruibilità e

collaborazione con il territorio sia in termini di associazioni che di singoli cittadini.

2. Il servizio oggetto della concessione è considerato di interesse pubblico e come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato nel corso della durata della concessione in oggetto. Essa comprende la gestione degli immobili, degli impianti e delle attrezzature in essi presenti.

ARTICOLO 5 (Decorrenza – durata e CCNL applicabile)

1. Il presente contratto decorre dal ___/___/2025 – ___/___/2030 (5 anni).

2. L'Ente si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese (art.2 Capitolato Speciale d'Appalto).

3. Alla scadenza, il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna dell'impianto e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità, tenuto conto del normale deperimento, dovuto all'uso, delle strutture e dei beni mobili concessi e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione dell'impianto stesso. La riconsegna dell'impianto avverrà mediante redazione di apposito verbale da redigersi a cura del Concessionario, alla presenza di un rappresentante della Stazione Appaltante dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature (art.3 Capitolato Speciale d'Appalto).

4. Pertanto, tutte le opere e le attrezzature aggiuntive, acquisite nell'impianto, al momento della riconsegna, da parte del Concessionario al Comune di Carpineti, diverranno di proprietà del Comune stesso, anche se eseguite o acquistate dal Concessionario, senza che quest'ultimo possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta. Resta comunque inteso che il Concessionario non potrà apportare modifiche o trasformazioni alla struttura affidata in gestione senza il preventivo consenso scritto del Comune di Carpineti.

5. Il contratto collettivo applicabile è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dello Sport.

ARTICOLO 6 (Contributo finanziario)

1. Il contributo contrattuale dovuto, dal Comune di Carpineti, per il pieno e perfetto

adempimento della concessione per la durata di 5 anni, è stimato in € ----- (-----
-----), oltre ad IVA di legge (22%), e così per complessivi € ----- risultanti
dal ribasso percentuale sulla somma a base d'asta (art.2 del Capitolato Speciale
d'Appalto), detto contributo potrà essere annualmente rideterminato in base
all'andamento del PEF di gestione;

ARTICOLO 7 – (Pagamento del contributo finanziario)

1. Il pagamento del contributo finanziario per stagione sportiva (12 mesi di servizio reso) sarà versato in due rate di pari importo (25% cadauna) entro il 28 febbraio e 15 settembre di ogni anno, il saldo del contributo annuo spettante sarà versato previa presentazione della documentazione indicata all'articolo n. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture, in forma elettronica ed evidenzianti il CIG -----, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative, a condizione che siano rispettate le condizioni del presente contratto (art. 8 Capitolato Speciale d'Appalto).
2. L'adeguamento ISTAT del corrispettivo potrà avvenire dalla stagione 2026/2027 con cadenza annuale con le modalità stabilite all'art.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Il pagamento delle rate è subordinato all'osservanza, da parte del Concessionario di quanto previsto dagli artt. 4 e 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 8 -(Tariffe)

1. Le tariffe, approvate dalla Giunta Comunale di Carpineti per l'utilizzo della palestra, sono introitate dal Concessionario stesso e contabilizzate nel rispetto delle norme vigenti, con l'obbligo di riportarle nel rendiconto della gestione (art. 6 Capitolato Speciale d'Appalto).

ARTICOLO 9 - (Tracciabilità)

1. Ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., il Concessionario assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima. Tutti i movimenti finanziari conseguenti la presente concessione saranno eseguiti sul conto corrente presso ----- agenzia di ----- con codice IBAN :

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Il Concessionario indica quali soggetti autorizzati al versamento, ricevimento, riscossione e quietanza di somme :

- ----- nat-- a ----- il ----- Codice Fiscale -----;

2. Il Concessionario deve, e si impegna, a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento. In caso di successive variazioni del conto corrente dedicato e/o delle persone fisiche delegate ad operare sul suddetto conto, gli estremi del nuovo conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui è avvenuta la variazione.

3. Gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e dal Concessionario, in riferimento alla presente concessione, dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) -----

ARTICOLO 10 - (Obblighi del Concessionario)

1. Il Concessionario è tenuto a utilizzare e a far utilizzare gli impianti, gli arredi e le attrezzature avute in gestione in modo corretto e con diligenza, osservando tutte le norme di sicurezza e d'igiene, in modo che le attività svolte risultino a tutti gli effetti esattamente conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto che con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga a rispettare in toto. E' tenuto a garantire la fedele esecuzione del servizio in modo che le attività eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi alle prescrizioni del Capitolato ed in particolare le seguenti prescrizioni dello stesso:

- Obblighi e competenze del Concessionario (art.4)

- Criteri d'uso degli impianti, spazi, attrezzature e relative responsabilità (art.5).

ARTICOLO 12 - (Garanzie)

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto e nella misura e nei modi previsti dall'art. 106 del D.Lgs.36/2023, il Concessionario presta la cauzione definitiva di €----- (-----
-----) n. ----- mediante Polizza Fidejussoria rilasciata da -----
Agenzia di ----- in data -----, acquisita in atti al protocollo n-----;

2. Il Concessionario dà al Concedente ampia facoltà di utilizzare detta garanzia per quanto

espresso al citato art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Il Concessionario si obbliga a reintegrare la cauzione di cui il Concedente si sia dovuta avvalere in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 13 - (Responsabilità e Assicurazioni)

1. Il Concessionario è il solo ed unico responsabile delle spese e degli impegni riguardanti l'organizzazione del servizio di che trattasi.

Esso si assume la responsabilità della gestione tecnica degli impianti e delle attrezzature di proprietà dell'Ente (ivi compresa la manutenzione ordinaria) connessi alla realizzazione delle varie attività svolte all'interno dell'impianto sportivo e risponde degli eventuali danni causati a terzi o a cose di terzi, derivanti dall'utilizzo dello stesso e dallo svolgimento delle attività previste. Si impegna, inoltre, a rispondere, per tutta la durata della concessione, dei danni comunque e da chiunque causati all'immobile, agli impianti, attrezzature ed arredi dell'intera struttura, concessi in uso dall'Ente stesso.

2. Il Concessionario è tenuto a munirsi, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, di tutte le prescritte licenze ed autorizzazioni per l'utilizzo della struttura e per lo svolgimento delle attività ivi previste.

3. Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, e prima di consentire l'utilizzo della struttura, il Concessionario è tenuto a richiedere ai terzi interessati l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, verificandone la rispondenza.

4. Il Concessionario ha stipulato specifica polizza assicurativa con caratteristiche di cui all'art.15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

All'uopo, il Concessionario ha stipulato le Polizze assicurative n. ----- e n.----- rilasciata da ----- - Agenzia di ----- in data-----acquisite in atti al protocollo n. -----. Detta polizza risulta quietanzata sino al -----, così come risulta da copie acquisite in atti al citato protocollo. E' obbligo del Concessionario, alla scadenza delle polizze, procedere al rinnovo delle suddette così da garantire, senza soluzione di continuità, la copertura assicurativa del servizio.

ARTICOLO 14 - (Sub Concessione e Cessione della Concessione)

1. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

2. Il sub-appalto, previa richiesta scritta e successiva autorizzazione da parte del Comune

di Carpineti, prevede la sottoscrizione di un contratto che contenga:

- a) l'oggetto della sub-concessione;
- b) la durata della subconcessione;
- c) importo della sub-concessione;
- d) gli obblighi e le responsabilità del sub-concessionario;
- e) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

Il Concessionario dovrà trasmettere al Comune di Carpineti il contratto sottoscritto.

Il sub-concessionario dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di concessione oltre tutto quanto stabilito all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 15 - (Traslazione del rischio operativo - equilibrio/disequilibrio economico finanziario)

1. Il servizio di che trattasi si configura come una *“concessione di servizio”* in quanto comporta l'assunzione, da parte del concessionario del *“rischio operativo”* della stessa, ai sensi dell'art. 177 d.lgs. 36/2023, per il fatto che la redditività della gestione comprende un rischio dal lato della domanda e dal lato dell'offerta o da entrambi.

2. Le Parti potranno procedere alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 36/2023, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario e/o ad una sua pessima gestione.

3. Si considerano eventi di disequilibrio esclusivamente quelli stabiliti all'art.17 del Capitolato Speciale d'Appalto e le modalità di revisione sono identificate al medesimo articolo che qui si intende integralmente richiamato.

ARTICOLO 16 - (Penali)

1. In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, il Concedente potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra costituita, ai sensi di legge.

2. Nel caso di inadempienze degli obblighi contrattuali, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto, applicando le penalità in esso disposte, sino alla

risoluzione dello stesso in caso di grave inadempienza.

ARTICOLO 17 - (Recesso dal contratto)

1. In materia di risoluzione contrattuale e recesso si applicano le disposizioni di cui all'art.190 del D.Lgs.36/2023 e art.22 del Capitolato Speciale d'Appalto. La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora l'aggiudicatario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 18 - (Misure di emergenza sanitaria)

1. Il Concessionario dovrà rispettare, e far rispettare a tutti i soggetti che per ogni ordine e titolo entrino in contatto con il Concessionario stesso, le norme, i protocolli e le misure di prevenzione relative alle emergenze sanitarie, vigenti o future, e di adeguarsi ad eventuali integrazioni o aggiornamenti normativi che saranno pubblicati anche successivamente.

ARTICOLO 19 - (Sospensione dei servizi)

1. La sospensione totale o parziale del servizio può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla fase di gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione.

2. Il servizio può essere sospeso:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:

- indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente o al Concessionario
- impossibilità di accedere a servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente o al Concessionario
- comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente o al Concessionario

b) per ragioni di necessità di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza

c) per le cause di Forza Maggiore come indicate al successivo art. 20;

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragione di sicurezza, necessità e urgenza.

4. Al verificarsi di uno degli eventi sopra descritti, il Concessionario che non sia in grado di prestare il servizio in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il servizio che non è stato prestato nonché quello la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza al fatto.

5. Il RUP può disporre la sospensione del servizio, ove possibile, dando preavviso scritto entro il termine di 5 giorni, compilando il verbale di sospensione con indicazione delle ragioni che ne hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nell'impianto.

Nelle ipotesi sopra descritte:

- il corrispettivo continuerà ad essere corrisposto dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio come risulta dal relativo verbale
- qualora la sospensione ecceda i due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio come risulta dal relativo verbale, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione dell'impianto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP redige il verbale di ripresa del servizio indicando i nuovi termini contrattuali.

ARTICOLO 20 - (Forza maggiore)

1. Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, imprevisi ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del presente contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni dello stesso:

- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti

vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario o servizi oggetto del contratto;

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;

d) incidenti aerei;

e) epidemie e contagi;

f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente;

2. Al verificarsi di uno dei suddetti eventi, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa del servizio. Gli eventi citati non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applica quando indicato al precedente art. 19.

4. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile e qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità di procedere, ciascuna Parte può invocare la risoluzione.

5. Nel caso in cui l'evento comporti l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 17 del capitolato speciale di appalto

ARTICOLO 21 - (Obblighi amministrativi – pantouflage)

1. I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto operano di pieno diritto senza l'obbligo, per il Concedente, della costituzione in mora del Concessionario. Per tutto quanto qui non regolato si fa espresso rinvio al D.Lgs. 36/2023.

2. Quale strumento di adesione volontaria ai principi etici di legalità, volto a rafforzare il

vincolo di collaborazione alla legalità tra l'amministrazione aggiudicatrice e i partecipanti privati nell'ambito dell'affidamento di appalti pubblici, il Concessionario dichiara:

- di essere a conoscenza del disposto di cui all'art. 53 comma 16-ter, introdotto dalla legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors);
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'Associazione di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

3. Il Concessionario si impegna a gestire l'impianto sportivo oggetto del presente contratto nel rispetto delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e delle condizioni dichiarate nell'offerta tecnica, nonché della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 22 - (Recepimento dell'addendum ai protocolli d'intesa dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessione e degli appalti pubblici)

1. In ottemperanza all'addendum di cui sopra l'appaltatore e, per quanto compatibile con l'oggetto e le condizioni del presente affidamento:

- (Clausola n. 1) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al protocollo di legalità approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6/2024 del 31/01/2024 e sottoscritto dall'amministrazione committente presso la Prefettura di Reggio Emilia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/reggioemilia> e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- (Clausola n. 2) si impegna a comunicare alla stazione appaltante/amministrazione committente l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle

forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3, in relazione a contratti e sub contratti, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

- (Clausola n. 3) si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e dall'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione e di ogni illecita richiesta di denaro o utilità, ovvero offerta di protezione, (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti dell'impresa, del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa o di un suo rappresentante o dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

- (Clausola n. 4): dichiara conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere rilasciate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt.84 e 91 del D.Lgs 159/2011. Il medesimo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse.

In tale ipotesi a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva sarà applicata anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, fatte salve le utilità conseguite, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa alla prima erogazione utile.

- (Clausola n. 5) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

- (Clausola n. 6) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge n.136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore alla soglia limite stabilita dalla legge per i trasferimenti di denaro contante, relativi ai contratti di cui alla presente Intesa attraverso conti dedicati accesi presso intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

- (Clausola n. 7) la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.318, 319, 319-bis, 319-ter. 319-quater, 320, 322, 322 bis, 353, 353 bis, 416 bis, 416 ter c.p.

2. In attuazione del menzionato protocollo l'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Carpineti ogni eventuale variazione dei dati riportati nella visura camerale e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione della visura stessa relativa ai soggetti che hanno rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa.

ARTICOLO 23 - (Codice di comportamento)

1. Sul sito web del Comune di Carpineti <https://www.comune.carpineti.re.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/> è disponibile il Codice disciplinare e codice di condotta approvato con delibera di Giunta comunale n.13 del 15.02.2024.

2. Il Concessionario è tenuto ad osservare il predetto Codice ed a farlo osservare, mettendo a disposizione la suddetta documentazione a tutti i soggetti che svolgono in concreto (sia in loco che non) attività in favore del Comune di Carpineti e a fornire, su richiesta, prova dell'avvenuta comunicazione.

3. Si dà atto che il Concedente ha trasmesso al Concessionario entrambi i codici tramite propria nota prot----- inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec:

ARTICOLO 24 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano al rispetto dell'accordo per il trattamento dei dati personali, prot. -----, parte integrante e sostanziale del presente contratto per quanto ad esso non materialmente allegato.

ARTICOLO 25 - (Domicilio del Concessionario)

1. A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio in via ----- n.---- a -----

ARTICOLO 26 - (Comunicazioni)

1. Le parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle stesse ove consentito dalla legge. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per il Concedente: comune.carpineti@legalmail.it

- per il Concessionario: -----

2. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei di utilizzo di tale forma di comunicazione

ARTICOLO 27 - (Controversie e foro competente)

1. In caso di controversia tra il Concessionario ed il Concedente circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia.

ARTICOLO 28 - (Spese contrattuali e registrazione)

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, registrazione, ecc.) sono a totale carico del Concessionario.

Questo atto, nel suo formato di visualizzazione, consta di----- facciate complete.

Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto digitalmente

p. il Concedente (COMUNE DI CARPINETI)

p. il Concessionario (-----)
